

## ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO - PUBBLICO (PPP)

L' **Azienda di Promozione e sviluppo Turistico di Livigno S.R.L.**, con sede in Livigno (SO), Via Saroch n. 1098/B, C..F. 92015260141 in persona del sig. Luca Moretti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

- in appresso denominata per brevità "**APT**"

**E**

Il **Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda**, con sede in Sondrio, Via Lungo Mallero Diaz n. 18, C.F. 80000410144 in persona del dott. Alan Vaninetti, nella sua qualità di Presidente

- in appresso denominato per brevità "**BIM**"

### PREMESSO CHE:

- 1) Il **BIM** intende avvalersi dell'APT per svolgere il servizio di studio, sviluppo e realizzazione campagna promozionale Valtellina inverno 2019/2020;
- 2) l'**APT**, con regime giuridico di società controllata al 100% dal Comune di Livigno, ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con il **BIM**, avendo interesse a sviluppare il *NOW HOW* della propria organizzazione in ambienti diversi dal Comune di Livigno e per le esigenze che vanno oltre a quelle strettamente connesse all'interesse pubblico del Comune di Livigno,
- 3) I Comune di Livigno ha espresso il proprio assenso alla stipula del presente PPP;
- 4) la vigente normativa non vieta l'accordo di collaborazione oggetto del presente atto, tenuto conto che con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2007 l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, richiamando gli insegnamenti della Corte di Giustizia e la risoluzione del 18 maggio 2010, ha ribadito la legittimità di forme di collaborazione di tipo pubblico-pubblico e che le stesse *"non rientrano nel campo di applicazione delle Direttive sugli appalti pubblici, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri: - lo scopo del partenariato è l'esecuzione di compiti di servizio pubblico spettanti a tutte le autorità locali in questione; - il*

*compito è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche in questione; - l'attività in questione è espletata essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte.”;*

- 5) sul versante nazionale la legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale è assicurata dalla previsione contenuta dal 1° comma dell'art. 15 L. 241/1990, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione di attività di interesse comune”* (si veda, *Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 02.02.2010 n 417 e n. 418* sull'interpretazione dell'art. 90, 1° comma Lett. c) del codice degli appalti). Trattasi, infatti, di istituto attraverso il quale viene attuata una forma di *“reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente”* (Cassazione Civile 13.07.2006 n. 15893);
- 6) l'ANAC ha precisato i limiti per il ricorso allo strumento convenzionale che qui si riassumono come segue: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve sussistere una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno (si veda *Tar Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1791 del 21.07.2010*, secondo cui *“difetta l'interesse comune nell'accordo inter amministrativo quando l'amministrazione ha inteso acquisire da un'altra amministrazione un servizio di proprio esclusivo interesse verso corrispettivo .... la presenza di un corrispettivo è dunque da considerarsi quale elemento sintomatico della qualificazione dell'accordo alla stregua di un appalto pubblico, da assoggettare alla relativa disciplina secondo le prescrizioni del codice degli appalti”*); D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura della concorrenza non falsata negli Stati Membri; pertanto, la

collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo e nella motivazione devono dare conto di quanto suesposto;

- 7) sussiste l'interesse pubblico del **BIM** ad avvalersi dell'**APT**, quale soggetto pubblico, in grado di assisterla nello svolgimento della campagna promozionale Valtellina inverno 2019/2020, con grandi vantaggi nell'attività, tenuto conto che sul mercato non esistono soggetti con la professionalità acquisita nel campo specifico dall'**APT** e tenuto conto della riduzione della spesa che la collaborazione consente di realizzare rispetto al coinvolgimento di operatori economici privati;
- 8) l'**APT** ha limitato la propria richiesta economica nei confronti della **BIM** al solo rimborso delle spese vive direttamente sostenute nei confronti dei fornitori dei servizi messi a disposizione del BIM nonché delle risorse professionali che verranno coinvolte e degli oneri generali amministrativi che dovrà sostenere per gestire la collaborazione.

**TANTO PREMESSO**, parte integrante dell'atto di partenariato pubblico-pubblico tra le parti, si precisa quanto segue:

1. L'**APT** effettuerà a favore della **BIM** l'attività di studio, sviluppo e realizzazione campagna promozionale Valtellina inverno 2019/2020 come meglio descritto nel documento tecnico allegato con la lettera A) al presente atto.
2. All'**APT** viene riconosciuto:
  - il mero rimborso spese relative alla retribuzione che verrà sostenuta dalla stessa per il pagamento delle competenze delle risorse professionali che dovranno svolgere le prestazioni, il tutto con riferimento alla quantità di ore che ognuna della risorsa professionale dedicherà all'attività;
  - le spese dirette sostenute per l'esecuzione di tale attività (p.es. spese di viaggio, spese per stampe, ecc.);
  - le spese generali d'impresa che vengono concordate forfettariamente con il 10% delle spese del personale,

il tutto come da descrizione economica allegata con la lettera B) al presente atto; resta inteso che il totale della spesa non potrà in nessun caso superare l'importo

impegnato a tale scopo dal BIM con la deliberazione che approva il presente accordo, pari ad € 220.000,00;

3. il pagamento del rimborso spese avverrà con modalità posticipata a trenta giorni fine mese mediante autodichiarazione sull'attività svolta dalle risorse professionali interne coinvolte, alla quale dovrà essere allegata la documentazione fiscale delle spese vive sostenute;
4. le parti si impegnano alla segretezza delle informazioni in merito all'esecuzione del presente **PPP**;
5. eventuali controversie, aventi ad oggetto l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente **PPP** verranno definite in via di amichevole bonaria composizione e senza formalità alcuna dall'ASSESSORE AL TURISMO della REGIONE LOMBARDIA.

Sondrio, li \_\_\_\_\_